



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Pronto il modello per evitare il canone RAI se non si possiede la Tv: modalità e termini di presentazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con provv. 45059/2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato **il modello di dichiarazione sostitutiva, relativa al canone RAI, per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi**, con le relative istruzioni. Il modello **può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale** (L. 208/2015) per dichiarare: i) la **non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica**; ii) la **non detenzione**, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, **di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento** (art. 10 co. 1 del RDL 246/38); iii) che il canone non deve essere **addebitato in un'utenza elettrica intestata al dichiarante perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente** della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; iv) il **venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza. La dichiarazione sostitutiva è presentata annualmente**, in via telematica o mediante spedizione, **con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta**. In via transitoria, **la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV, presentata via posta dall'1.1.2016 al 30.4.2016** e in via telematica fino al 10.5.2016, **ha effetto per l'intero canone**

dovuto per il 2016.

Premessa

La legge di stabilità per il 2016, in vigore dal 01.01.2016, **ha introdotto alcune modifiche attinenti:**

→ **la misura del canone RAI.** La **misura del canone di abbonamento alla televisione** per uso privato dovuto per l'anno 2016, **è pari**, nel suo complesso, **all'importo di Euro 100,00**, in luogo dei previgenti Euro 113,50 **dovuti per l'anno 2015;**

Periodo d'imposta	Ammontare del canone
Anno 2015	Euro 113,50
Anno 2016	Euro 100,00

→ **le relative modalità di pagamento.** A decorrere dal 2016, **per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica**, il pagamento del canone **avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica**, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.

Osserva

In sede di prima applicazione della suddetta nuova modalità di pagamento del canone RAI (addebito in bolletta):

- **l'Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione delle imprese elettriche**, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione per il superamento delle presunzioni di detenzione di apparecchi televisivi e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
- le **imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente** in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura;
- **il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.**

La norma prevede che, a regime, **il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica** aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. **Le rate**, ai fini dell'inserimento in fattura, **s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre.**

Osserva

Limitatamente all'anno 2016, che rappresenta il primo anno di applicazione della suddetta novità, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, **nella prima fattura successiva all'1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.**

Infine, per permettere l'addebito dell'importo del canone in bolletta, **l'abbonato non dovrà comunicare alcunché all'istituto di credito sul quale è domiciliato il pagamento della bolletta**: infatti, per espressa previsione normativa, *le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono, in ogni caso, estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo*. Tale disposizione opera anche per le autorizzazioni all'addebito già rilasciate all'1.1.2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

Presunzioni per il pagamento del canone RAI

Analogamente a quanto previsto dal previgenti regole, è **obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi "atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni"**.

Quanto alla **tipologia di apparecchi per i quali risulta dovuto il Canone RAI**, la formulazione **sopra riportata** (apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive) ha sollevato numerose perplessità per il fatto che, con le attuali tecnologie, **sono molti gli strumenti in grado di ricevere trasmissioni radio**. In merito, si è espresso il Ministero del sviluppo Economico (nota 22 febbraio 2012 m. 12991) precisando che, ai fini della debenza del tributo in discorso, **è sufficiente "la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici"**.

Nella tabella che segue, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero:

Apparecchiature atte alla ricezione	Apparecchiature adattabili alla ricezione	Apparecchiature né atte né adattabili
<ul style="list-style-type: none">- Ricevitori TV fissi;- Ricevitori TV portatili;- Ricevitori TV per mezzi	<ul style="list-style-type: none">- Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;- Chiavetta USB dotata di	<ul style="list-style-type: none">- PC senza sintonizzatore TV;- monitor per

mobili; - Ricevitori radio fissi; - Ricevitori radio portatili; - Ricevitori radio per mezzi mobili; - Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radiotv (es. cellulare DVB-H); - Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radiotv (es. lettore mp3 con radio FM integrata).	sintonizzatore radiotv; - Scheda per computer dotata di sintonizzatore radiotv; - Decoder per la TV digitale terrestre; - Ricevitore radiotv satellitare; - Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radiotv, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore radiotv).	computer; - casse acustiche; - - videocitofoni.
--	---	---

In aggiunta a tale requisito, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 viene altresì previsto che **l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica** nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica **fa presumere la detenzione di un apparecchio.**

Osserva

Tale presunzione si aggiunge, pertanto, a quella già prevista dall'art. 1 co. 1 del RDL 246/38 in base al quale *"la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente"*.

Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione

A decorrere dall'anno 2016, le suddette presunzioni (esistenza di un'utenza per la fornitura elettrica e presenza di un impianto atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche) **possono essere superate esclusivamente mediante una dichiarazione** resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'art. 76 dello stesso DPR 445/2000.

Sul punto, si precisa che **la dichiarazione** – che ha validità per l'anno in cui è stata presentata - **deve essere presentata:**

→ **all'Agenzia delle Entrate** - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T.:

→ secondo le **modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate;**

Osserva

Ebbene, con **provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016**, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per **il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi.**

Il provvedimento prevede che **per il tramite del modello**, chi è **titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale**, per non pagare il canone, può **presentare una dichiarazione sostitutiva:**

- **di non detenzione di un apparecchio tv** da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
- **di non detenzione**, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, **di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015** una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento (ex art. 10 primo comma del RDL 246/38);
- che **il canone non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante** perché esso è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- per **il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.**

Osserva

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’**erede** se l’utenza elettrica è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. Anche in questa ipotesi, la dichiarazione sostitutiva può essere presentata annualmente o direttamente, usando le credenziali Entratel/Fisconline, o tramite gli intermediari abilitati che devono **consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia** e **conservare l’originale della dichiarazione con copia** del documento di identità del dichiarante e la delega alla trasmissione per l’ordinario termine di prescrizione decennale.

Se non è possibile la trasmissione telematica, il **modello può essere presentato**, con una copia di un documento di riconoscimento valido, **in plico raccomandato senza busta all’indirizzo:** Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Osserva

La dichiarazione si **considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale**. La ricevuta dell'avvenuta spedizione **va conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita su richiesta dell'Agenzia.**

Per quanto riguarda, invece, i tempi, il provvedimento dispone che le dichiarazioni **possano essere presentate in ogni giorno dell'anno**, producendo effetti in base alla data di trasmissione/spedizione.

In via transitoria, la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio tv, presentata via posta dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016** ha effetto per **l'intero canone dovuto per quest'anno.**

La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale **dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016** e in via telematica **dall'11 maggio al 30 giugno 2016** ha effetto per il canone dovuto **per il secondo semestre solare del 2016.**

Anno 2016		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (Via posta)	Dal 1° gennaio al 30 aprile 2016	Tutto il 2016
	Dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016	Secondo semestre solare 2016
Telematica (fisco on line o intermediario abilitato)	Dal 1° gennaio al 10 maggio 2016	Tutto il 2016
	Dall'11 maggio al 30 giugno 2016	Secondo semestre solare 2016

La dichiarazione presentata dal 1° luglio ed entro il 31 gennaio 2017, infine, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.

Anno 2017		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione

Cartacea (via posta) o telematica	Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017	Tutto il 2016
---	---------------------------------------	---------------

A regime, la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata:**

- **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, **ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare;**
- **dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento**, ha effetto per il canone dovuto **per il semestre solare successivo a quello di presentazione.**

A regime		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (via posta) o telematica	Dal 1° luglio n al 31 gennaio n +1	Intero anno solare n+1
	Dal 1 febbraio n +1 al 30 giugno n+1	Semestre solare successivo a quello di presentazione (secondo semestre anno n+1)

Osserva

Chi attiva, invece, una **nuova utenza di fornitura di energia elettrica** per uso domestico residenziale **e non è titolare di altra utenza nell'anno di attivazione**, deve presentare la dichiarazione sostitutiva **entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura** per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Dove trovare il modello - Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile **sui siti internet:**

- **dell'Agenzia delle Entrate**, www.agenziaentrate.it;
- **del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, www.finanze.it;
- **della Rai**, www.canone.rai.it.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI

**Dati
del dichiarante**

Il/la sottoscritto/a

Cognome

Nome

--	--

Nato/a il

giorno mese anno

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

--	--	--

Codice fiscale

--

Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

*in qualità
di erede di*

Cognome

Nome

--	--

Nato/a il

giorno mese anno

Comune o Stato estero di nascita

Provincia (sigla)

--	--	--

Codice fiscale

--

**Impegno alla
presentazione
telematica**

Codice fiscale dell'intermediario

--

Data dell'impegno

giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

--	--

Quadri compilati

Quadro A

Quadro B

**Firma del
dichiarante**

Data

giorno mese anno

FIRMA

--	--

Allega copia del documento di riconoscimento

CODICE FISCALE

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Dichiarazione

Dichiara

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾ da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾

che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiarazione

Dichiara

che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ⁽³⁾

Codice fiscale

Dichiarazione di variazione dei presupposti

Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del

giorno mese anno

⁽¹⁾ La compilazione delle sezioni "Dichiarazione" e "Dichiarazione di variazione dei presupposti" è alternativa.

⁽²⁾ Per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 R.D.L. n. 246 del 1938, secondo le definizioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012).

⁽³⁾ Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989).